



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 13.3.2012

OGGETTO: Verifica ispettiva contabile R.G.S- Determinazioni

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 17,40, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	X	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X	
Graziani Domenico	Assessore	X	
Federico Roberto	Assessore	X	
Silvagni Bruno	Assessore	X	
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore	X	
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Dott. **Luigi Pilone**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 58, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 dispone che al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche;

- l'art. 60, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate;

RICORDATO che la Ragioneria Generale dello Stato – Servizi ispettivi di finanza Pubblica - con nota prot. n. 142059 del 06.11.2006 ha trasmesso una relazione con allegate le irregolarità e disfunzioni concernenti una verifica amministrativo-contabile presso il comune di Priverno con l'invito a porre in essere i provvedimenti conseguenti;

ATTESO che il comune di Priverno ha posto all'esame della RGS le proprie osservazioni sui punti concernenti la verifica, all'esito della quale la maggior parte delle questioni sono state definitivamente superate con l'adozione di opportune azioni correttive;

VISTA la nota prot. n. 0068859 S.I. 1607 del 14.06.2011 con la quale il Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Settore V – ha segnalato le seguenti questioni che non sono state supportate da condivisibili argomentazioni giustificative da parte dell'Ente e che pertanto rappresentano tuttora irregolarità e disfunzioni rilevanti, per le quali è necessario adottare interventi correttivi:

- improprio inquadramento giuridico di un componente del Nucleo di Valutazione e mancata osservanza del principio di onnicomprensività della retribuzione per il compenso erogato al segretario comunale quale Presidente del Nucleo stesso;
- discordanza tra il debito residuale esposto nel piano di ammortamento mutui a chiusura dell'esercizio 2004 ed i dati di Bilancio, nonché omessa comunicazione al MEF dell'emissione del prestito obbligazionario 2005/2025;
- elevato ricorso a collaborazioni e consulenze esterne; irregolare e generalizzata erogazione dei compensi a titolo di produttività e collettiva ed anomalo e generalizzato utilizzo dello strumento delle progressioni economiche orizzontali e verticali;
- Vista la deliberazione di Giunta n. 182 del 21.09.2011, con la quale sulla questione si prendeva atto della relazione finale della ragioneria Generale dello Stato e delle consequenziali contestazioni, n.0068869 S.I. 1607 del 14/6/2011 e si demandava al Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco, nonché Responsabile dell'Ufficio Personale, l'adozione di tutti gli interventi correttivi nonché di tutti i provvedimenti necessari per procedere al recupero delle somme

indebitamente corrisposte o erogate, anche avvalendosi di uno specifico servizio esterno di verifica ed assistenza legale;

. Vista la determinazione dirigenziale n. 182 del 21.9.2011 del responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco, con la quale, in attuazione degli indirizzi fornitoli dalla Giunta, si conferiva incarico alla società LOGOS P.A. per l'attività di analisi, studio e valutazione degli atti e documenti inerenti la verifica amministrativo contabile effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato;

. Vista la nota del 24.02.2012 (prot. comune n. 4082 del 1.03.2012) con la quale la società incaricata rimette all'Amministrazione comunale la relazione finale sulle verifiche effettuate secondo i singoli rilievi fornitoli dalla R.G.S.;

. Atteso che dalla predetta relazione emergono, oltre ad alcune indicazioni e suggerimenti circa modalità operative attinenti la gestione del personale e l'applicazione di taluni istituti contrattuali, l'opportunità di procedere al recupero delle somme indebitamente attribuite al personale dipendente;

. Ritenuto per quanto sopra di dover procedere alla formale presa d'atto delle risultanze della relazione della società LOGOS S.A. relativa all'analisi studio e valutazione degli atti e documenti inerenti la verifica amministrativo contabile effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

. Ritenuto altresì di dover demandare agli uffici competenti la formale attivazione dell'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte al personale dipendente, conferendo a tal fine apposito incarico legale

. Visto il TUEL, Dlgs.vo 18.08.2000 n. 267

con votazione unanime legalmente resa

#### DELIBERA

1. Di prendere formalmente atto delle risultanze della relazione della società incaricata LOGOS P.A. fondatazione relativa all'analisi, studio e valutazione degli atti e documenti inerenti la verifica amministrativo contabile effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato allegata al presente atto sotto la lettera A);
2. Di incaricare l'Avv. Di Crosta Massimo con studio in Priverno in via della Grotta per la proposizione dell'azione di recupero nei confronti del personale dipendente interessato dalla verifica in oggetto concertando con gli uffici preposti l'eventuale quantificazione e le modalità di acquisizione della somma;
3. Di dare atto che la spesa graverà sull'apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2012;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



LOGOS P.A.  
FONDAZIONE

COMUNE DI PRIVERNO  
APPROVATO  
01 MAR. 2012  
F.lli. -1082-  
Cod. Civ. Fasc.

Spett.le Comune di Priverno  
c/a Sindaco  
Sede

Oggetto: Attività di analisi, studio e valutazione atti e documentazioni inerente la verifica amministrativo contabile effettuata sul comune di Priverno dalla Ragioneria generale dello Stato. Adozione provvedimenti.

Facciamo riscontro all'incarico conferito per le attività di cui in oggetto, procedendo dopo una esplicazione tecnico-giuridica, effettuata sulla base degli atti a disposizione, a individuare le migliori soluzioni a tutela dell'Ente.

Procederemo punto per punto per evidenziare quali soluzioni e provvedimenti l'Ente potrà intraprendere.

Rilievo n. 3 "Violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione per il compenso erogato al Segretario Comunale quale presidente del Nucleo di valutazione"

La fattispecie è stata espressamente censurata da parte della Ragioneria generale dello Stato in virtù della violazione del principio consolidato di onnicomprensività.

Va detto che l'art. 41 "retribuzione di posizione" del CCNL relativo ai segretari comunali (quadriennio normativo 1998/2001) riconosce la possibilità di corrispondere una maggiorazione dei compensi individuandola in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale purché ricondotta a criteri oggettivi e soggettivi, rilevando per quest'ultima fattispecie ad esempio la presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata.

Tuttavia l'Ente cosa ha deciso di fare:

anziché ricorrere a questa opportunità, con la deliberazione della giunta n.161 del 17.06.2004 ha preso atto della rinuncia del presidente del nucleo di valutazione e ha provveduto alla sua sostituzione con il segretario comunale.

In sede di controdeduzione all'ispezione ha espresso che è stata una precisa volontà quella di riconoscere al segretario comunale il compenso per l'incarico piuttosto che la maggiorazione dell'indennità di posizione, quindi, con una chiara distinzione di compensi.



# LOGOS P.A.

## Fondazione

via Conca D'Oto 146

Un recente quesito del 30.11.2011 sottoposto all'agenzia dei segretari da cui è derivata una risposta rappresenta sì la possibilità da parte del contratto integrato di apportare una maggiorazione della retribuzione di posizione ma esclude un'ulteriore retribuzione per l'incarico.

Alla luce di questa ricostruzione, sebbene le ragioni che hanno mosso l'Ente fossero quelle di contenere spese, ottimizzare e razionalizzare le attività, inequivocabilmente si può affermare che si è proceduto ad una differenziazione di corresponsioni che inducono ad effettuare l'attività di recupero delle somme.

Pertanto l'Ente dovrà procedere al recupero delle somme attribuite al segretario comunale, incaricato in qualità di presidente in virtù della deliberazione n.161 del 17 giugno 2004, che sono di € 5.138,00 annui, importo da parametrare per il periodo in cui ha rivestito siffatto ruolo, visto che poi l'amministrazione ha poi provveduto a sospendere l'erogazione del compenso in questione.

Rilievo n. 10 "Discordanza tra il debito esposto nel "piano di ammortamento mutui" a chiusura dell'esercizio 2004 e i dati di bilancio nonché omessa comunicazione al MEF dell'emissione del prestito obbligazionario 2002/2005"

Per comprendere le possibili azioni da compiere è stato valutato il percorso procedurale intrapreso.

Ebbene se da un lato la stessa ragioneria generale dello Stato riconosce la registrazione e l'acquisizione della password delle tre posizioni di emissioni BOC nel rispetto del principio di trasparenza, dall'altro va detto che non è avvenuta né quella comunicazione, obbligatoria, da effettuare secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/5/2004, né quella sollecitata attraverso una nuova procedura (Sistema CEAM) che prevede l'invio dei suddetti dati non più per e-mail con i moduli in formato excel ma tramite interfaccia WEB.

Ciò nonostante va evidenziato che non è stata specificata una precisa sanzione per la mancata comunicazione e che la stessa relazione lascia trasparire una sostanziale correttezza e regolarità circa operazioni relative ai BOC.

Pertanto l'Ente dovrà soltanto verificare se dopo il 17 marzo 2008, giorno in cui la RGS di Latina ha fatto pervenire una ulteriore richiesta di informazioni, siano state offerte ulteriori riscontri e in caso negativo preparare una nota tecnica giustificativa.



*Rilievo n.16 "Elevato ricorso a collaborazioni e consulenze esterne"*

*In merito gli atti assunti dall'Amministrazione Comunale, limitatamente a quelli che sono stati esaminati allo scopo, risultano essere aderenti alla previsione legislativa e a quella regolamentare e trovano conforto nella stessa relazione ispettiva, essendo stati utilizzati per sopperire ad obiettive esigenze di servizio.*

*Rileva poi il fatto che l'Amministrazione Comunale ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e non ad incarichi di ricerca, studio e consulenza dichiarando esplicitamente la prima tipologia.*

*Si può ragionevolmente ritenere una sostanziale correttezza degli atti adottati.*

*Pertanto si consiglia l'Ente di premunirsi per il futuro della possibilità di ricorrere a queste fattispecie ancorandone alla temporaneità del lavoro ogni determinazione e conseguentemente procedere ad una rivisitazione degli eventuali contratti in essere non costruiti secondo questa impostazione e laddove dovessero emergere invece incarichi di altra natura valutarne la compatibilità normativa.*

*Rilievo n. 19 "Irregolare e generalizzata erogazione dei compensi a titolo di produttività collettiva...ed anomalo e generalizzato utilizzo dello strumento delle progressioni economiche orizzontali e verticali"*

*Come si evince dal rilievo critico la censura attiene a due aspetti che meritano di essere considerati distintamente*

*Va detto che l'ultima relazione della RGS nulla rileva al riguardo avendo l'Amministrazione proceduto a dimostrare come l'erogazione dell'incentivo di produttività fosse legato ad una pluralità di voci e che essa ha trovato conforto anche nell'opera del Nucleo di valutazione.*

*Risulta quindi evidente la correttezza procedurale e quindi economica.*

*Più articolato è il ragionamento da effettuare in merito alla generalizzata attribuzione dell'istituto della progressione economica orizzontale e verticale.*

*Infatti se da un lato la relazione RGS conferma di fatto quanto espresso in prima verifica circa l'uso anomalo della pratica della progressione economica orizzontali, dall'altro non offre il dovuto riscontro limitandosi ad affermare che l'ente non ha prodotto le necessarie controdeduzioni.*



# LOGOS P.A. Fondazione

via Conca D'Oro 146 - Roma

Invero con le controdeduzioni si eccepiscono importanti elementi quali il bilanciamento del loro costo con il risparmio di eventuali assunzioni a fronte di pensionamenti e fuoriuscite nonché il fatto che lo stesso rimane in carico del fondo per il trattamento accessorio e quindi tra le somme che l'ente non potrebbe comunque spendere per finalità differenti.

Resta indubbiamente l'elevato ricorso alla progressione verticale (ben 25 unità).

In sede di relazione finale la RGS rimette la questione della valutazione alla competente Procura della Corte dei Conti

Pertanto l'atteggiamento che si ritiene che l'Amministrazione debba assumere è di attesa nei riguardi delle determinazioni in merito da parte degli organismi competenti circa l'importo quantificato da recuperare.

Rilievo n. 21 "Indebita corresponsione dell'indennità di vigilanza"

In questo caso ogni determinazione ruota intorno al concetto di indennità di vigilanza intesa come un'indennità professionale non legata al mero possesso di un determinato profilo professionale ma legata all'effettivo svolgimento delle sue funzioni e al fatto oggettivo, da appurare che il sig. Iafrate sia stato trasferito presso il tribunale di Latina per svolgere, in quegli anni, quelle funzioni proprie che la qualificano.

Precisiamo subito che non convince la pretesa espressa dall'Amministrazione Comunale della doverosità dell'indennità per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo.

In ogni caso conviene a conforto della giusta decisione da assumere il riferimento all'art 5 della legge 65 del 1986 e di conseguenza al fatto che non si può beneficiare dell'indennità se non si svolgono le funzioni in esso previste e che sono:

- a) funzioni di polizia giudiziaria
- b) servizio di polizia stradale
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Solo, quindi, se si ha la comprovata certezza che il sig. Iafrate, distaccato presso il Tribunale di Latina, abbia svolto, sempre in quegli anni, queste funzioni per conto del Comune potranno essere sostenute ragioni esimenti altrimenti si dovrà procedere senza indugio l'amministrazione dovrà provvedere all'attività di recupero.



# LOGOS P.A. Fondazione

via Conca D'Oro 146 - Roma

Pur tuttavia dal quadro analizzato emerge l'aver dichiarato di aver sospeso l'erogazione del compenso non lasciando dubbi circa la necessità di dover procedere nel senso descritto.

Pertanto l'Ente dovrà procedere al recupero delle somme attribuite al sig. Iafrate, che ha percepito, unitamente ai colleghi in possesso dei requisiti di cui all'art 5 della legge 65/86, della somma annua lorda di € 1.110,84, importo poi da parametrare per tutto il periodo in cui lo ha ricevuto, visto che poi l'amministrazione ha poi provveduto a sospenderne l'erogazione.

Rilievo n.22 Impropria corresponsione ad alcuni titolari di posizioni organizzative di compensi extrastipendiali-quali gettoni di presenza per partecipazione a commissioni varie o indennità di supplenza del segretario comunale in contrasto con il principio di annicomprendività

In questi casi dobbiamo procedere caso per caso per delineare la migliore soluzione da adottare.

Va detto che le fattispecie esaminate, e quindi le extracorresponsioni, sono stati giustificati dall'Amministrazione Comunale sulla base che trattasi di incarichi ulteriori che esulano dai compiti propri ed assegnati nello stesso modo in cui potevano essere investiti altri soggetti estranei, e che sono stati chiamati a svolgere quell'attività non per effetto di un automatismo ma per una precisa scelta amministrativa legata a competenza, necessità, specialità e previsioni regolamentari.

Tuttavia non convincono queste argomentazioni dallo sviluppo e dalle ricostruzioni svolte.

In ordine

Il primo caso riguarda l'analisi derivante dalla deliberazione n.12 del 5 luglio 2004 riguardante la liquidazione delle competenze alla Sottocommissione Elettorale Circondariale da cui emerge la corresponsione delle spese di viaggio sostenute con la propria autovettura da parte di due dipendenti.

In tal caso il parametro utilizzato è stato il più oneroso criterio ACI anziché quello derivante dalla normativa di settore (L.86/73)

Pertanto l'Ente, alla luce della deliberazione sopra richiamata, dovrà recuperare le somme corrisposte per il rimborso delle spese di viaggio così ripartite:

€ 629,87 al Dott. Andrea Polichetti

€ 328,79 al sig. Giacomo Verdone



*E' di tutt'evidenza che queste somme dovranno essere diminuite di quanto comunque spettante e previsto dall'art.15 legge 836/1973.*

*Il secondo caso riguarda due titolari di posizioni organizzative (una impegnato nella partecipazione ad una commissione di concorso e l'altro operante in sostituzione del segretario comunale).*

*Chiara e netta è la loro particolare posizione e quindi il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per loro, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell'art.10 del CCNI del 31.3.1999.*

*Soccorre per le determinazioni del caso la normativa vigente che determina sì l'erogazione di emolumenti, purché espressamente prevista ed ammessa dalla contrattazione collettiva nazionale, ma che in ogni caso non riguarda le due fattispecie esaminate.*

*Va detto inoltre che per l'attribuzione economica riservata al Dr. Gaeta, nominato dal Sindaco, per la sostituzione del segretario comunale sconta lo stridente contrasto rappresentato dal disposto della determinazione dell'Agenzia dei Segretari n.221 del 28.10.2003 che riconosce come tale attività debba trovare remunerazione all'interno dell'indennità di posizione e di risultato.*

*Pertanto l'Ente dovrà procedere al recupero delle somme attribuite al Dott. Gaeta pari a € 516,45*

*Analogamente dovrà effettuarsi altrettanto nei riguardi del Dott. Celli.*

*Il terzo caso riguarda tre dipendenti impegnati nella celebrazione di matrimoni civili.*

*In quest'ultimo caso è vero che per quanto inerisce la celebrazione dei matrimoni non è condivisibile la circostanza evocata dalla relazione che trattasi di attività intrinsecamente politica o istituzionale e quindi non delegabile.*

*Rileva tuttora come non sia perfezionata la procedura che lo disciplina e lo regola (la delibera 63/2003 effettuata, trattativa sindacale svolta per la fissazione dei compensi, avvenuta in data 25 ottobre 2004, ma mancato recepimento dell'organo di giunta) così come non sembra decisiva la prassi diffusa presente in molte amministrazioni comunali di procedere in tal senso.*

*Pertanto l'Ente dovrà procedere al recupero delle somme attribuite a Volpe Laura per € 180,00, a Palleschi Giancarlo € 410,00 e a Visca Mario € 35,00*



*In caso di conoscenza di ulteriori e simili di compensi extrastipendiali è doveroso procedere, nei casi palesemente elusivi del disposto normativo, al recupero delle somme liquidate secondo un'ottica di equità e giustizia e quindi estendere l'opera di recupero nei confronti di casi analoghi e comunque fino al 2002.*

*Rilievo n.25 Illegittima imputazione al bilancio dell'Ente del costo degli oneri riflessi degli incentivi per la progettazione interna ed esterna.*

*In quest'ultima fattispecie, alla luce dell'analisi condotta sulle determinazioni n.49 del 23 settembre 2004 e n. 26 del 30 settembre 2005, oggetto di verifica, il Comune ha fatto gravare gli oneri sul bilancio invece di defalcare in quota parte i compensi da corrispondere ai dipendenti.*

*Dopo aver appurato questa pratica l'Amministrazione Comunale non ha potuto fare se non prendere atto ed adeguarsi.*

*La normativa su questo tema è chiara.*

*Si riportano le previsioni, sul punto, della finanziaria 2004 e del 2006*

*La prima espressa dall'art 3 comma 28 della legge 350/2003 recita: I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.*

*La seconda considerata norma di interpretazione è contenuta nell'articolo 1 comma 207 della legge 302/2005 precisa: L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.*

*E' indubbio che sia doveroso adottare le opportune azioni di recupero delle somme indebitamente attribuite.*

*Quindi seguendo il disposto della Relazione RGS si dovrà procedere tenendo conto di quanto conferito con le determinate incriminate recuperando l'omessa contabilizzazione degli oneri riflessi a carico dell'Ente (lordizzazione del 32,30%) non defalcati dai compensi erogati ai dipendenti coinvolti.*



# LOGOS P.A. Fondazione

con sede in Roma

*In ordine*

La determina 49/2004 ha riconosciuto al Geom Loffarelli Nicola € 351,78 e all' Arch. Renzi Antonio € 175,89.

Pertanto di dovrà procedere al recupero nei confronti del primo della somma di € 113,62 e nei confronti del secondo di € 56,81

La determina 26/2005 ha riconosciuto al Geom. Loffarelli Nicola € 826,80, all'Arch. Renzi Antonio € 593,60 e all'Arch. De Nardis Camillo € 699,60

Pertanto di dovrà procedere al recupero nei confronti del primo della somma di € 267,05 nei confronti del secondo di € 191,73 e nei confronti del terzo di € 225,97

Le stesse conclusioni valgono anche per tutti gli altri dipendenti con trattamenti analoghi per evidenti ragioni di equità e giustizia, non limitandosi quindi ai soli presi a campione, ma a tutti coloro di cui si è a conoscenza nel periodo contrassegnato.

Ciò premesso

indichiamo un generale percorso operativo utile per adottare le procedure di recupero e quindi una impostazione che potrà garantire l'Ente:

- a) atto di indirizzo del sindaco per recupero somme con l'indicazione del soggetto incaricato;
- b) delibera di giunta comunale di presa d'atto delle risultanze della prima relazione, delle controdeduzioni, della relazione finale e del nostro riscontro;
- c) determina, a firma del soggetto incaricato, di recupero delle somme indebitamente percepite ove siano indicate nel dettaglio le ragioni e le motivazioni

Tanto si doveva

Roma, 24 febbraio '12

IL PRESIDENTE

Avv. Roberto Mastrofuni

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 13/3/2012**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER**

**OGGETTO: Verifica ispettiva contabile R.G.S- Determinazioni**

---

**UFFICIO CONTENZIOSO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  
Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000**

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOTT. Luigi Pitone**

data

timbro

\_\_\_\_\_

firma

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.TO - Rag. Rachele MASTRANTONI -**

data

timbro

\_\_\_\_\_

firma

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to avv. UMBERTO MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE

---

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 599 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **27 MARZO 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE

li, **27 MARZO 2012** \_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Dott. LUIGI PILONE

Dalla Residenza Comunale li, **27 MARZO 2012** \_

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **27 MARZO 2012** \_\_\_\_ giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. LUIGI PILONE

li, **27 MARZO 2012**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. LUIGI PILONE

li,

- 
- La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data **27 MARZO 2012** \_\_\_\_ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. LUIGI PILONE

li, **27 MARZO 2012**



COMUNE DI PRIVERNO  
(Provincia di Latina)